

Massimo Estrem fide juri
Sol. Fidejuss. B.N.L.
del 28/1/91
L. 39.285.000



Bollo

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot n

20152/4343-1989

Anno

1990

Pratica n

IL SINDACO

Vista la domanda in data 8 giugno 1989 presentata dal Sig. Soc. E. Segre
S.p.A. nato a
residente in Camare via Lica 15 CF00054270459
registrata il 8 giugno 1989 al Prot Gen n° 20152
corrispondente al n° 4343 del Dipartimento Assetto Territorio con la quale viene
chiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di ampliamento fabbricato
ex officio (industria)

sull'area o sull'immobile distinto al catasto al foglio n° 93 particella n° 224
posta in Avenna via P. V. le Avenna - Roma 404

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 184
in data 21/5/90

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia Igiene e di Polizia Urbana

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione

VISTO l'art 47 della legge 5 agosto 1978 n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 gennaio 1980 n° 25

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro emanate con DPR 19 marzo 1956 n° 303

VISTO il parere n° 42 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta
del 25/9/1980

VISTA la legge 30 aprile 1976 n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con DPR 28 giugno 1977 n° 1052 e DM 23/11/82

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n°
in data

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n°
del

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione

DISPONE

ART 1

Oggetto della concessione

Al Sig. Soc. E. Segre S.p.A.

residente a *Canone - V.le Trieste 15*

e concessa alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi la facoltà di eseguire lavori di *ampliamento fabbricato ad uso uffici (industrie p.u.v.)*
P.le Avenne - Canone 4 - Avenne

secondo il progetto costituito da n° *due* tavole che si allega quale parte integrante del presente atto

ART 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10 la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione

B ☐ Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art 9, comma 1°, lettera b

Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera b) della legge 28/1/77 n° 10 si allega con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa

C ☒ Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt 3 5 9 (1° comma lettera) 9 (2° comma) 10 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 è determinato nella misura di *L. 19.333.000* lire

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° *840* del *21.11.84*

Ai sensi dell'art 47 della legge 5 agosto 1978 n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 febbraio 1980 n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° *840* del *21.11.84* il contributo è stato suddiviso in *4* rate

L'importo di lire *L. 833.250* (lire

relativo alla 1° rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° *2238/1/279* del *29/1/91* *2239/1/280*

Le successive *4* rate dell'importo di lire *L. 833.250* (lire

) ciascuna verranno versate rispettivamente entro *6 12 18 mesi* dalla data di rilascio della presente concessione

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire *39285000* (lire

a mezzo di polizza fidejussoria del *28/1/91* rilasciata da *Banca Nazionale del Lavoro*

D ☐ Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3 5 6 e 9 1° comma lettera b 9 2° comma della legge 10/77 in termini di lire

viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera della legge 28 gennaio 1977 n 10 la presente concessione e rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Edilizia convenzionata**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n e facente parte integrante del presente atto il Sig si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art 8 della legge 28 gennaio 1977 n 10 per l'intero edificio n alloggi la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione in parte

☐ **Concessione art 9 D L n 9/1982, convertito nella legge n 94/1982**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n e facente parte integrante del presente atto il Sig si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art 6 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 modificato con l'art 9 ultimo comma del D L n° 9/1982 convertito nella legge n° 94/1982 è determinata in L 6857 000 (Lire)

A norma dell'art 11 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21 11 84 il contributo verrà pagato in corso d'opera in 4 rate da versare rispettivamente entro 6 12 18 mesi

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L 39 285 000 (Lire)

a mezzo di polizza fidejussoria del 28/1/91 rilasciata da Banca Agraria del Comune di Lupa e S. G. Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art 15 della citata legge 28 gennaio 1977 n 10

ART 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore

E inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica telefono gas acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari

ART 5

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art 1 della legge 5 Novembre 1971 n° 1086 il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art 4 prima dell'inizio dei lavori

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere validato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato

ART 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Il termine per l'ultimazione può essere comunque prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza di rettifica per ottenere una nuova concessione. In tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori

Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INA IL da parte delle Ditte esecutrici

ART 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima

IL SINDACO

Carrara addì

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione

IL CONCESSIONARIO

Carrara addì

Des. n° 1006
del 19.2.91



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot n 20152/4343-89

Anno 1991

Pratica n 49

IL SINDACO

Vista la domanda in data 8 Giugno 1989 presentata dal Sig SOC. ESSEGRA S.p.A.
nato a

residente in Carrara via Illice 15 CF 00054270459
registrata il 8.6.89 al Prot Gen n° 20152
corrispondente al n° 4343 del Dipartimento Assetto Territorio con la quale viene ri
chiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di **ampliamento fabbricato uso uffici**
(industria)

sull area o sull immobiliare distinto al catasto al foglio n° 93 particella n° 224
posta in Avenza Via Prov.le Avenza Massa h. 4

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell Unita Sanitaria Locale competente n° 184
in data 31.5.1990

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia Igiene e di Polizia Urbana

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione

VISTO l art 47 della legge 5 agosto 1978 n° 457 modificato dall art 26 bis della legge 15 gennaio 1980 n° 25

VISTE le norme generali per l igiene del lavoro emanate con D P R 19 marzo 1956 n° 303

VISTO il parere n° 42 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta
del 25.9.1990

VISTA la legge 30 aprile 1976 n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D P R 28 giugno 1977 n° 1052 e D M 23/11/82

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n°
in data

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n°
del

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione

DISPONE

ART 1

Oggetto della concessione

Al Sig SOC ESSEGRA S.p.A.

residente a Carrara Via Illice n.15

e concessa alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi la facoltà di eseguire lavori di ampliamento fabbricato ad uso uffici (industria) in B Via Prov.le Avenza Massa n. 4 ad Avenza

secondo il progetto costituito da n° due tavole che si allega quale parte integrante del presente atto

ART 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10 la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione

B ☐ Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art 9 comma 1°, lettera b

Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera b) della legge 28/1/77 n° 10 si allega con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa

C ☒ Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt 3 5 9 (1° comma lettera) 9 (2° comma) 10 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 è determinato nella misura di L 19.333.000 lire diciannovemilioni,trecentotrentatremila=====

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840^{e succ.mod.del} int. 21 11.84

Ai sensi dell'art 47 della legge 5 agosto 1978 n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 febbraio 1980 n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840^{e succ.mod.ed int} del 21.11.84 il contributo è stato suddiviso in quattro rate

L'importo di lire 4.833.250 (lirequattromilioniottocentotrentatremila250====) relativo alla 1ª rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n°2238/1/279 del 29.1.91 2239/1/280

Le successive tre rate dell'importo di lire 4.833.250 (lirequattromilioniottocentotrentatremila250====) ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6,12,18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire 39 285.000 (liretrentanovemilioni,ducentoottantacinquemila=====) rilasciata da BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

D ☐ Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3 5 6 e 9 1° comma lettera b 9 2° comma della legge 10/77 in termini di lire viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera della legge 28 gennaio 1977 n 10 la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Edilizia convenzionata**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n _____ e facente parte integrante del presente atto il Sig _____ si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art 8 della legge 28 gennaio 1977 n 10 per $\frac{\text{l'intero edificio}}{n \text{ alloggi}}$ la presente concessione è esente $\frac{\text{per intero}}{\text{in parte}}$ dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione art 9 D L n 9/1982, convertito nella legge n 94/1982**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n _____ e facente parte integrante del presente atto il Sig _____ si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art 6 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 modificato con l'art 9 ultimo comma del D L n° 9/1982 convertito nella legge n° 94/1982 è determinata in L. 6.857.000 (Lire ~~seimilionioctocentocinquantasettemila~~)

A norma dell'art 11 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840^{e succ.mod.ed int.} del 21.11.84 il contributo verrà pagato in corso d'opera in 4 rate da versare rispettivamente entro 6, 12, 18 mesi

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. 39.285.000 (Lire ~~trentanovemilioniduecentoottantacinquemila~~) a mezzo di polizza fidejussoria del 28.1.91 rilasciata da BANCA NAZIONALE DEL LAVORO il pagamento della 1° rata degli oneri di cui sopra è stato effettuato con Rev. n. 2238/1/279 e 2239/1/280;

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art 15 della citata legge 28 gennaio 1977 n 10

ART 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni le leggi ed i regolamenti comunali in vigore

E inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica telefono gas acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari

ART 5

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art 1 della legge 5 Novembre 1971 n° 1086 il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art 4 prima dell'inizio dei lavori

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere validato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato

ART 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno ^{LA DATA DI RICEVIMENTO} dalla data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data ^{DELLA COMUNICAZIONE CON R.R.}

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Il termine per l'ultimazione può essere comunque prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza di retta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori

Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle Ditte esecutrici

ART 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima

92
Carrara addì

13 FEB 1991

IL SINDACO

[Signature]

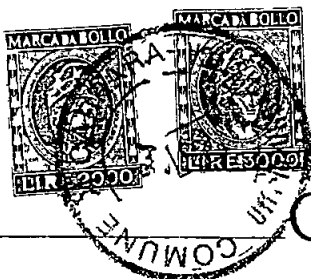
Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione

Carrara addì

19/2/91

IL CONCESSIONARIO

[Signature]



COMUNE DI CARRARA

1° DIPARTIMENTO - ASSETTO DEL TERRITORIO - SETTORE URBANISTICA

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

(art. 31- Legge 47/85 - Condono Edilizio)

Prot. n. 150/90

n° progr. 0517448302

Pratica n° 626/1/2

IL SINDACO

Vista la domanda con riferimento di cui sopra, presentata da
MAZZUCHELLI Carlo residente in Carrara via Roma n° 31
C.F. MZZCRL28A29B832W

con la quale viene richiesta la concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 31 della Legge 28.2.1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'immobile sito in Carrara Avenza via Prov. Avenza-Massa opere consistenti in costruzione fabbrica-
to uso uffici e costruzione tettoia in complesso industriale

Vista la Legge 28.2.1985, n. 47,

Vista la Legge Regionale 7.5.1985, n. 51,

Visto il nulla-osta di cui alla Legge // in data //

Visti i riferimenti dell'Ufficio in data 7/12/1989,

PRESO ATTO CHE

- L'oblazione, di cui all'art. 34 Legge 47/85, è stata determinata in via definitiva
 in f. 1 276 000 e che tale somma è stata interamente corrisposta,

- Il contributo di Concessione di cui all'art. 37 della Legge 47/85 ed agli artt 1, 2 e 3 della L.R. n. 51/85, è stato determinato come segue

Oneri di Urbanizzazione	.	.	..	£	2.671 000
-------------------------	---	---	----	---	-----------

Contr. sul costo di costruzione	.	..	..	£	///
---------------------------------	---	----	----	---	-----

Gli importi di cui sopra sono stati versati

a) Per intero con rev. n° 2683 L. 1.859.000 e rev. n° 2684 L. 822.000

b) ///

Nel caso che sia stato provveduto al pagamento degli oneri, come scritto al punto "B" la restante somma dovrà essere versata in 10 rate semestrali.

La documentazione allegata alla concessione edilizia in sanatoria è composta da

- X 1) Rilievo grafico immobile,
 2) Rilievo aereofotogrammetrico,
 3) Planimetria catastale

- segue -

RILASCIATA

La concessione edilizia in sanatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della Legge 28.2.1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

Questo atto non pregiudica il diritto dei terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile.

In base all'art. 35, 14° comma, della più volte citata Legge n. 47/1985, la richiesta e l'ottenimento del certificato di abitabilità e/o agibilità restano subordinati alla dimostrazione che le opere sanate non contrastano con le disposizioni vigenti e in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Carrara, 11

- 9 APR 1990



IL SINDACO

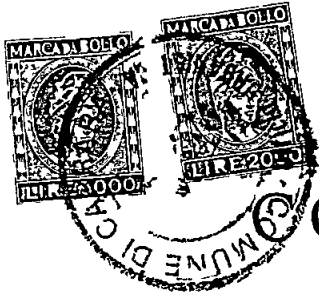
[Handwritten signature]

Il sottoscritto concessionario dichiara di aver preso possesso in data odierna dell'originale del provvedimento.

Data 19 APR. 1990

Il Concessionario

[Handwritten signature]



COMUNE DI CARRARA

1° DIPARTIMENTO - ASSETTO DEL TERRITORIO - SETTORE URBANISTICA
CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA
 (art 31 Legge 47/85 - Condono Edilizio)

Prot. n. 145/90
 n° progr 0517448302
 Pratica n° 626/4

IL SINDACO

Vista la domanda con riferimento di cui sopra, presentata da MAZZUCHELLI
Carlo, residente in Carrara Via Roma n° 31 C.F. MZZCRL28A29B832W

con la quale viene richiesta la concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art 31 della
 Legge 28 2 1985, n 47 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'immobile sito in
Carrara via Prov. Avenza-Massa opere consistenti in costruzione capanno-
ne uso industriale

Vista la Legge 28.2.1985, n. 47,

Vista la Legge Regionale 7 5 1985, n 51,

Visto il nulla-osta di cui alla Legge // in data //

Visti i riferimenti dell'Ufficio in data 7/12/1989,

PRESO ATTO CHE

- L'oblazione, di cui all'art. 34 Legge 47/85, è stata determinata in via definitiva
 in f. 1.766 000 e che tale somma è stata interamente corrisposta,

- Il contributo di Concessione di cui all'art 37 della Legge 47/85 ed agli artt
 1, 2 e 3 della L.R. n 51/85, è stato determinato come segue

Oneri di Urbanizzazione	£	<u>///</u>
Contr sul costo di costruzione .	£	<u>///</u>

Gli importi di cui sopra sono stati versati

a) Opera eseguita ante 1/9/67 - Esente ai sensi art 1 L R 51/85

b) //

Nel caso che sia stato provveduto al pagamento degli oneri, come scritto al punto
 "5" la restante somma dovrà essere versata in 10 rate semestrali

La documentazione allegata alla concessione edilizia in sanatoria è composta da

- X 1) Rilievo grafico immobile,
- 2) Rilievo aereofotogrammetrico,
- 3) Planimetria catastale

- segue -

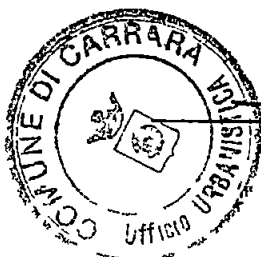
R I L A S C I A

La concessione edilizia in sanatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art 31 della Legge 28.2 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni

Questo atto non pregiudica il diritto dei terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile.

In base all'art. 35, 14° comma, della più volte citata Legge n 47/1985, la richiesta e l'ottenimento del certificato di abitabilità e/o agibilità restano subordinati alla dimostrazione che le opere sanate non contrastano con le disposizioni vigenti e in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Carrara, li - 2 APR 1990



IL SINDACO

[Handwritten signature]

Il sottoscritto concessionario dichiara di aver preso possesso in data odierna dell'originale del provvedimento

Data 19 APR 1990

Il Concessionario

[Handwritten signature: Morandelli Carlo]